

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – PERSONALE DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA ANNO 2020**

Il giorno <sup>31</sup>~~30~~ del mese di dicembre dell’anno 2020, presso il Palazzo Rossini, le parti negoziali come di seguito composte:

Delegazione trattante di parte pubblica:

Dott. Rodolfo Pasquini




Dott. Paolo Aletti



Dott. Piergiuseppe Mariotti




Dott. Mauro Terzoni



ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

FP / CGIL



CISL / FPS



UIL / FPL



RSU ARS



sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente, con riferimento al personale dell’Agenzia Regionale Sanitaria, per l’anno 2020.

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – PERSONALE DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA ANNO 2020**

**ARTICOLO 1  
(Risorse decentrate)**

Le risorse decentrate, di cui all’articolo 67 del CCNL 21/05/2018, sono quantificate complessivamente in Euro 160.683,84 non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite secondo quanto individuato nel prospetto allegato A).

**ARTICOLO 2  
(Trattamento normativo)**

Sono confermate le disposizioni normative di cui al CCDI 2019-2021 salvo quanto previsto dagli articoli che seguono.

**ARTICOLO 3  
(Disciplina della performance e tempi di liquidazione)**

Per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione la disciplina concernente Sistema compensi incentivanti, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, già allegata sub lett. B) al Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 17/12/2013, come modificata dall’articolo 2 del medesimo contratto e dall’articolo 2, comma 2, del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 23/12/2014.

Circa le modalità di liquidazione dei compensi saranno seguite le misure organizzative disposte per il personale della Giunta regionale.

**ARTICOLO 4  
(Differenziazione del premio individuale)**

L’art. 22 del CCDI 2019-2021 ARS nel primo punto del comma 2, dopo “la misura della maggiorazione è”, le parole “fino al 30%” sono sostituite con il seguente testo: **“uguale al 30%”**.

Nel secondo punto del comma 2, l’intero testo è sostituito dal seguente: **“la quota massima di personale, a cui la maggiorazione può essere attribuita, è pari al 20% del personale dipendente, presente in ARS alla data di stipulazione del presente accordo, a condizione che abbia conseguito un punteggio superiore a 115”**.

Nel secondo punto si modifica anche un criterio in caso di parità di punteggio:  
non aver percepito la maggiorazione del premio nei due anni precedenti

Ne consegue che il nuovo testo dell’art. 22 è il seguente:

**Art. 22**

**Differenziazione del premio individuale**

1. Ogni dirigente responsabile di struttura, sulla base del sistema di valutazione allegato al presente CCDI, valuterà la performance individuale del personale dell’Amministrazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti. Gli obiettivi in questione devono essere comunicati al



personale interessato nei termini stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. In attuazione dell'art. 69, commi 2 e 3, del CCNL vengono definite le seguenti disposizioni:

- la misura della maggiorazione è uguale al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente, relativa alla performance individuale; la media pro capite si ottiene dal rapporto tra fondo assegnato all'ARS e numero dei dipendenti assegnati, su tale importo viene calcolata la % destinata alla differenziazione del premio individuale;
- la quota massima di personale, a cui la maggiorazione può essere attribuita, è pari al 20% del personale dipendente, presente in ARS alla data di stipulazione del presente accordo, a condizione che abbia conseguito un punteggio superiore a 115.
- In caso di parità dei punteggi relativi alle valutazioni, la suddetta maggiorazione è attribuita secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - a. superiore valutazione media del triennio;
  - b. non aver percepito la maggiorazione del premio nei due anni precedenti;
  - c. il dipendente con più anzianità di servizio;

3. Al termine della liquidazione delle indennità legate alla performance, così come nel caso di qualsiasi altra indennità considerata all'articolo precedente, eventuali resti verranno assommati al fondo per l'anno successivo.

### ARTICOLO 5 (Indennità per specifiche responsabilità)

Nell'allegato sotto riportato s'intende precisare la "cumulabilità o meno" di alcune specifiche responsabilità. Tale previsione annulla e sostituisce quella di cui all'art. 28 del CCD 2019-2021.

#### Art. 28 Indennità per specifiche responsabilità (.....)

1. Addetto alle emergenze - di cui all'articolo 18 comma 2 b) del decreto legislativo n. 81/2008, comprese le attività di formazione richieste, nominato con decreto del Direttore ARS, nei limiti delle unità richieste dalla normativa. Il presente compenso è valido per il periodo di conferimento dell'incarico. Tale indennità è cumulabile con le altre contemplate nel presente accordo.	€ 310
2. Referente controllo di gestione: limitatamente ai soggetti nominati con decreto del dirigente della P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione (n. 2 per ARS).	€ 300
3. Referente flussi informativi per NSIS (Nuovo sistema Informativo sanitario) – personale di categoria C. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità viene preso in considerazione lo svolgimento di funzioni di amministratore di almeno 3 sistemi di software complessi (DB server, DB, Application server, XML document management utilities, Web server, Procedure di back up, profilatura degli utenti per gli applicativi, implementazione data warehouse regionale) nell'ambito del sistema Informativo sanitario, con lo scopo di raccogliere, elaborare, validare e storicizzare i dati relativi ai flussi di competenza dell'NSIS. L'assegnazione dell'indennità verrà effettuata dalla Direzione, sentiti congiuntamente i Dirigenti delle PP.FF. dell'ARS, sulla base degli seguenti elementi di giudizio: <u>a.</u> Numero di DB gestiti; <u>b.</u> Complessità degli XML document management utilizzati; <u>c.</u> Implementazione nel sistema data warehouse regionale; <u>d.</u> Numero degli utenti profilati per gli applicativi. Tale indennità è cumulabile solo con altra indennità di cui ai punti 1 e 8 del presente articolo.	da € 300 a € 600

3

<p>4. Referente attività formativa: soggetti di categoria D. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità viene preso in considerazione l'attività di analisi del fabbisogno formativo coerente con le esigenze di sviluppo di ogni struttura organizzativa, svolta sulla base di formale nomina da parte del Direttore ARS. Il compenso annuo è determinato in relazione al numero di dipendenti in servizio presso le strutture PF seguite, secondo le seguenti valorizzazioni:</p> <p>Fino a 50 dipendenti .....  da 51 a 100 dipendenti .....  oltre i 100 dipendenti .....</p> <p>Per numero di dipendenti assegnati alla struttura dirigenziale si considera il personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, nonché il personale a tempo determinato e il personale in assegnazione funzionale che ha lavorato nella struttura per almeno 8 mesi. Tale indennità è cumulabile con l'indennità di cui al punto 11 del presente articolo.</p>	<p>€ 300  € 400  € 500</p>
<p>5. Referente della sicurezza dei sistemi informatici, per quanto attiene la tutela dei dati personali e sensibili nelle attività di gestione della posta elettronica, della rete e dei trattamenti del comparto sanitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione tecnica di rete sicura e firewall, con riferimento alla gestione dei dati e dei trattamenti in forma anonima e riservata;</li> <li>-progettazione e gestione dei dati del sistema di posta elettronica, con particolare riferimento alla sicurezza della rete, ai principi di protezione dei dati personali e al segreto delle comunicazioni (cfr. Allegato B) al Codice, regola n. 19.6, Parere n. 8/2001 cit., punto 9)</li> </ul>	<p>€ 600</p>
<p>6. Referente informatico: soggetti di categoria B e C e D che svolgono le attività di supporto al digitale, di seguito indicate, individuati dai dirigenti delle PF, sentito il dirigente della PF competente.</p> <p>6.a. Referente informatico: svolge il ruolo di referente informatico per assistenza di primo livello hardware e software, garantisce la gestione ottimale delle risorse condivise di rete e l'applicazione delle misure di sicurezza previste dall'attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Provvede agli adempimenti sulla normativa sul trattamento dei dati, in particolare nella raccolta dei Trattamenti di dati personali effettuati con strumenti informatici e ai processi di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Massimo uno per PF. Garantisce per i temi della struttura e/o il servizio di appartenenza, l'aggiornamento della intranet e del portale istituzionale, secondo le linee guida della comunicazione, con particolare riferimento a: news redazionali ed immagini, opportunità per il territorio, pagine web tematiche e focus di regione utile, slider del canale, aggiornamento modulo contatti, progetti europei, etc..</p>	<p>€ 500</p>
<p>6.b. Responsabile della corretta applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 per le infrastrutture a supporto dei procedimenti digitali.</p> <p>Svolge l'attività di amministratore di sistema", o supporto allo stesso, nei seguenti ambiti: intero sistema informativo (DB server, DB, application server, web server); infrastrutture di rete e di sicurezza (specificato in totale rete, porzione o indirizzi IP, firewall ect); DB; Application server; Procedure di back up; Dominio; Web server; Autenticazione di rete; Autenticazione rete e client; Profilatura degli utenti per gli applicativi e Accesso in modalità remota securizzata (VPN).</p>	<p>€ 600</p>
<p>7. Dipendenti di categoria B, C, D, individuati da apposita designazione del dirigente di appartenenza per l'anno di riferimento, e per lo svolgimento di accertamenti di natura ispettiva che comportano la redazione e la sottoscrizione del verbale relativo al sopraluogo, o con attribuzione di potere certificatorio, a cui è correlata specifica responsabilità di prodotto, in aggiunta ai procedimenti e/o processi di lavoro assegnati dal dirigente della struttura di appartenenza. L'erogazione dell'indennità è correlata a specifica dichiarazione da parte del dirigente circa lo svolgimento del sopraluogo e la redazione e sottoscrizione del relativo verbale. Tale indennità è cumulabile con le altre contemplate nel presente accordo.</p>	<p>€ 15 ad accertamento fino a € 500 max</p>

4



<p>8. Responsabile per l'esercizio di compiti con obbligo del rispetto di scadenze - Personale di categoria C. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità vengono prese in considerazione le attività svolte, per almeno 8 mesi nell'anno solare, e correlate a specifiche responsabilità derivanti dall'obbligo di predisposizione, di adozione e di trasmissione di atti e documenti entro termini collegati a scadenze periodiche, <u>continue e improrogabili</u>. Lo svolgimento delle suddette attività deve essere correlato a procedimenti/processi/flussi che prevedano il rispetto di almeno 3 scadenze. Lo svolgimento delle suddette attività deve essere correlato a procedimenti/processi/flussi informativi che prevedano il rispetto di almeno 3 scadenze. Lo svolgimento delle attività deve risultare da atto formale di assegnazione da parte del dirigente di PF, il quale deve indicare la tipologia di scadenza, la fonte normativa che la prevede insieme al carattere inderogabile della stessa e all'insostituibilità del dipendente.</p> <p>L'assegnazione dell'indennità viene effettuata dal Direttore ARS, su proposta congiunta dei Dirigenti delle PP.FF., sulla base dei seguenti elementi di giudizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero di scadenze annue per procedimenti/processi/flussi;</li> <li>- complessità dei procedimenti/processi gestiti;</li> <li>- livello di impatto economico/giuridico per ARS derivante dal mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- numero dei procedimenti/processi/flussi per i quali è stata affidata la responsabilità connessa al rispetto delle scadenze.</li> </ul> <p>Tale indennità è cumulabile solo con altra indennità di cui ai punti 1 e 3 del presente articolo.</p>	<p>da € 250 a € 450</p>
<p>9. Amministratore del registro unico di protocollo (Categoria C) individuato da apposita designazione del Direttore dell'ARS, con abilitazione esclusiva alla gestione del registro di protocollo ed al presidio della casella di posta elettronica certificata (PEC) associata al protocollo.</p>	<p>€ 350</p>
<p>10. Addetto al protocollo informatico (PALEO), di categoria B e C – art. 70 quinquies CCNL 21.05.2018. Per registrazione PALEO si intende la registrazione completa del documento che comprende l'acquisizione ottica, la classificazione, la fascicolazione e la trasmissione. La presente indennità è cumulabile con l'indennità di addetto alle funzioni di segreteria (lettera 2a dell'art. 27). Ai fini dell'attribuzione dell'indennità viene preso in considerazione lo svolgimento dell'attività di registrazione sul sistema PALEO, con le seguenti valorizzazioni:</p> <p>Fino a 1.500 registrazioni.....</p> <p>Da 1.501 a 2.000 registrazioni.....</p> <p>Da 2.001 a 2.500 registrazioni.....</p> <p>Oltre 2.500 registrazioni.....</p> <p>Ai fini dell'individuazione della fascia economica il numero delle registrazioni effettuate e pesate verrà determinato sulla base dei dati acquisiti dalla PF Sistemi informativi statistici e di controllo gestione.</p>	<p>€ 0 € 150 € 200 € 250</p>

11. Indennità personale categoria D senza incarico di P.O. con specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies comma 1 CCNL 21.05.2018.

Sono riconosciuti compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale dipendente di categoria D relative a processi e/o procedimenti di apprezzabile complessità.

Al fine dell'attribuzione dell'indennità, la qualità e quantità dei procedimenti assegnati al dipendente viene valutata dal dirigente che poi riparte il compenso sulla base del plafond assegnato.

Il compenso varia in relazione ai seguenti criteri:

- Responsabilità di gestione di significative risorse economiche (a partire da Euro 100.000,00);
- responsabilità unica di procedimento (RUP) per acquisti di servizi/forniture per almeno 2 gare;
- responsabilità di procedimenti o di atti endoprocedimentali di particolare complessità e criticità nell'ambito dei quali sussistono:
  - a. difficoltà di verifica delle condizioni di ammissibilità e/o dei requisiti di legittimità e/o dei presupposti;
  - b. accertamenti, ispezioni tecniche o indizione di conferenze di servizio;I suddetti procedimenti devono terminare con l'adozione di un provvedimento.
- responsabilità di incarichi di direzione di lavori e sorveglianza, nell'ambito dei cantieri lavori, se non altrimenti retribuiti ex artt. 23, comma 11, e 101 del D.Lgs 50/2016.
- responsabilità di almeno due procedimenti che si concludono con l'adozione di provvedimenti, sottoscritti come responsabile del procedimento dal funzionario di categoria D (a rilevanza esterna), con istruttorie non ripetitive, che coinvolgono gli interessi di una pluralità di soggetti pubblici e privati;

L'erogazione dell'indennità ha come presupposto l'adozione di un atto formale, redatto dal dirigente della PF competente, con il quale viene attribuita la responsabilità di procedimenti o processi di lavoro. La liquidazione dell'indennità è legata a specifica attestazione dello stesso dirigente in merito all'espletamento di una o più attività sopra descritte, indicando la tipologia e i relativi presupposti normativi, nonché il grado di autonomia del dipendente. L'assenza di una sola di tali indicazioni comporta la non attribuzione dell'indennità.

L'assegnazione dell'indennità viene effettuata dal Direttore ARS, sentiti congiuntamente i Dirigenti delle PP.FF., sulla base dei seguenti elementi di giudizio:

- grado di esposizione economica/amministrativa del funzionario verso ARS e/o verso soggetti esterni;
- complessità dei procedimenti/gare gestiti;
- rispondenza a precise indicazioni della PF di appartenenza sui tempi di espletamento/conclusione dei procedimenti/gare;
- numero dei procedimenti/gare direttamente gestiti.


L'indennità assegnata al personale di categoria D in relazione alla responsabilità di procedimenti o di processi di lavoro è cumulabile con le altre indennità previste per specifiche responsabilità secondo quanto indicato all'art. 70 quinquies 1° comma CCNL 21.05.2018 ed è collegato all'effettivo esercizio delle specifiche responsabilità. L'importo massimo annuo complessivamente non può comunque superare la somma di Euro 3.000,00.

da 1.000  
a 2.500 €,  
entro il  
limite  
massimo  
contrattua  
le di  
3.000 €  
nel caso  
di cumulo  
con altri  
compensi.

## ARTICOLO 6

### (Disciplina indennità varie)

Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici compensi trova applicazione la disciplina di cui artt. 24, 25, 26, 27, 28, come integrato da art. 5 presente accordo, e 29 del CCDI 2019-2021.



6

**ARTICOLO 7**  
**(Disposizioni applicative)**

Nel caso in cui l'ammontare dei compensi da erogare in relazione ai vari istituti contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, superi lo specifico importo negoziato nell'ambito della contrattazione del fondo per le risorse decentrate, la quota pro capite spettante a ciascun dipendente è ridotta in misura proporzionale.

La finalità è quella di garantire il rispetto degli importi definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.


**ARTICOLO 8**  
**(Disposizioni finali)**

L'allegato A) al presente contratto costituisce parte integrante dello stesso.

Le economie risultanti dallo stesso allegato A), pari a Euro 3.961,83, vengono destinate dalle parti al finanziamento incrementale della produttività collettiva, saldo quota A e B.



Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature on the left, a signature with a star above it, a signature with 'SM' below it, a signature with 'R' below it, a signature with 'B' above it, and a signature with 'AA' to its right.





## FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA - ANNO 2020

## COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>RISORSE STABILI (ARTICOLO 67, COMMI 1 E 2, CCNL 2016/2018)</b>	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 1, CCNL 2016/2018 - ART. 5, L.R. N. 39/2018)	158.995,50
DECURTAZIONE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' (ART. 67, COMMA 1, CCNL 2016/2018)	-
IMPORTO DI Euro 83,20 PERSONALE AL 31/12/2015 (ART. 67, COMMA 2, LETT. A), CCNL 2016/2018)	2.496,00
DIFFERENZIALE POSIZIONI ECONOMICHE (ART. 67, COMMA 2, LETT. B), CCNL 2016/2018)	1.188,07
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2019 (ART. 67, COMMA 2, LETT. C), CCNL 2016/2018)	-
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 67, COMMA 5, LETT. A), CCNL 2016/2018)	9.539,85
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>172.219,42</b>
<b>RISORSE VARIABILI (ARTICOLO 67, COMMA 3, CCNL 2016/2018)</b>	
RISPARMI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA EX ART. 16, DL 98/2011 (ART. 67, COMMA 3, LETT. B), CCNL 2016/2018)	-
RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 67, COMMA 3, LETT. C), CCNL 2016/2018)	-
QUOTA RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2018 (ART. 67, COMMA 3, LETT. D), CCNL 2016/2018)	-
RISPARMI STRAORDINARIO (ART. 67, COMMA 3, LETT. E), CCNL 2016/2018)	2.574,70
INTEGRAZIONE 1,2% MS 1997 (ART. 67, COMMA 3, LETT. H), E COMMA 4, CCNL 2016/2018)	-
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART. 67, COMMA 3, LETT. I), E COMMA 5, LETT. B), CCNL 2016/2018)	6.737,90
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>9.312,60</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>181.532,02</b>
Riduzione per supero limite fondo 2016	- 20.848,18
<b>TOTALE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE UTILIZZABILI</b>	<b>160.683,84</b>

## POSIZIONI ORGANIZZATIVE (BILANCIO)







RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2017 (art.67, comma 1, CCNL 2016/2018)	-
INCREMENTO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (articolo 7, comma 4, lett.U, CCNL 2016/21018)	11.308,33
<b>TOTALE RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>11.308,33</b>

Verifica rispetto del vincolo ex art. 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017 (art. 67, art. 23, comma 2, CCNL 2016/2018)

<b>RISORSE STABILI 2020 SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>168.535,35</b>
<b>RISORSE VARIABILI 2020 SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>-</b>
<b>RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2020 SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>11.308,33</b>
<b>TOTALE RISORSE 2020 SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>179.843,68</b>
<b>VINCOLO FONDO 2016</b>	<b>158.995,50</b>
VERIFICA RISPETTO VINCOLO	- 20.848,18

## UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 68 CCNL 2016/2018)

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>160.683,84</b>
RISORSE RESIDUE NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI	2.577,99
DIFFERENZIALE PROGRESSIONE ECONOMICA	- 20.700,00
INDENNITA' DI COMPARTO (esclusa quota anno 2002)	- 13.500,00
<b>RISORSE DISPONIBILI (ART. 68, COMMA 1, CCNL 2016/2018)</b>	<b>129.061,83</b>
PREMI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68, COMMA 2, LETT A), CCNL 2016/2018)	43.700,00
PREMI PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68, COMMA 2, LETT B), CCNL 2016/2018)	51.300,00
DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE	2.850,00

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68, COMMA 2, LETT. C), CCNL 2016/2018)	1.000,00
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 68, COMMA 2, LETT. E), CCNL 2016/2018)	26.250,00
ind personale cat D 18.000,00	
indennità varie art 17 lett. F cat B C e D 8.250,00	
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA ANNO 2020 (ART. 68, COMMA 2, LETT.	-
<b>TOTALE</b>	<b>125.100,00</b>
differenza	3.961,83

**Verifica rispetto del vincolo ex art. 68, comma 3, CCNL 2016/2018**

RISORSE DESTINATE AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART. 68, COMMA 1, LETT. A), B), C), D) E E), CCNL 2016/2018	95.000,00
QUOTA PREVALENTE RISORSE VARIABILI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 3, LETT. B), D), E), H) E I), CCNL 2016/2018 (80%)	2.793,78
PERFORMANCE INDIVIDUALE	51.300,00
QUOTA PREVALENTE RISORSE VARIABILI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 3, LETT. B), D), E), H) E I),	2.793,78








## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto**

Data di sottoscrizione	31/12/2020
Periodo temporale di vigenza	annualità 2020
Composizione della delegazione trattante:	
- delegazione di parte pubblica	Rodolfo Pasquini (presidente – Direttore ARS) Paolo Aletti (componente – Dirigente P.F. Affari generali ARS) Piergiuseppe Mariotti (componente – Dirigente Servizio Risorse umane organizzative e strumentali) Mauro Terzoni (componente – Dirigente della P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	RSU FP CGIL CISL FPS UIL FPL
Soggetti destinatari	Personale dipendente del comparto dell’Agenzia regionale sanitaria
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per le risorse decentrate e suo utilizzo

Rispetto dell’iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

- In data 15/12/2020 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente dell’Agenzia regionale sanitaria – anno 2020; il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale del 28/12/2020, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; la Giunta regionale nella seduta del 31/12/2020 ha autorizzato la stipula del contratto decentrato integrativo; in data 31/12/2020 è stato sottoscritto il contratto definitivo.
- E’ stato adottato il piano della performance previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, con deliberazione della Giunta regionale n. 844 del 06/07/2020.
- E’ stato adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e di trasparenza 2020-2022, di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 21/01/2020.
- E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013 relativi alla valutazione della performance ed alla contrattazione collettiva.

- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009.

## **2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)**

Il contratto disciplina la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale del comparto dell'Agenzia regionale sanitaria, con riferimento all'annualità economica 2020.

Il Fondo è stato determinato sulla base delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale al riguardo e delle vigenti normative statali in materia di contenimento della spesa di personale.

Le risorse previste dall'articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 21/01/2014, relative all'anno 2017, corrispondono a quelle di cui all'articolo 2 del Contratto decentrato integrativo del 17/12/2013, determinato tenendo conto degli orientamenti applicativi dell'ARAN di cui alla nota protocollo n. 3599 del 5 aprile 2013 e del parere RAL061. Tali risorse sono state incrementate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 67 citato, relativamente al maggior costo delle progressioni economiche derivante dall'applicazione degli incrementi previsti dal CCNL e all'incremento di Euro 83,20 calcolato sulla base del personale al 31/12/2015. Le risorse stabili sono state inoltre incrementate ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera a), a seguito dell'aumento della dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 16/03/2020.

Nella parte variabile del fondo, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera e), del CCNL del 21/05/2018, sono state inclusi gli importi una tantum che derivano dai risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario relativo all'anno precedente. Nella parte variabile sono inoltre state inserite ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera i), e comma 5, le risorse destinate a remunerare l'ulteriore trattamento accessorio (indennità di turno e reperibilità) spettante a seguito dell'attivazione del servizio aggiuntivo della Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), previsto dall'articolo 1, legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 e dall'articolo 6 della la legge regionale 2 dicembre 2019, n. 39 (i quali stabiliscono che all'interno dell'ARS opera la Centrale unica di risposta (CUR) e che all'ARS compete la direzione e il coordinamento operativo), e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1538 del 06/12//2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della CUR.

Le risorse del Fondo sono state ridotte della quota eccedente le corrispondenti risorse dell'anno 2016, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa e in particolare dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Essendo infatti il personale in servizio inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018, per effetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019, si applica il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Nel calcolo per la verifica del limite sono state incluse le risorse destinate alle posizioni organizzative, istituite con deliberazione della Giunta regionale n. 793 del 29/06/2020.

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 160.683,84, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite, ai sensi dell'articolo 68 e seguenti del CCNL del 21/05/2018, secondo quanto individuato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

Il contratto prevede che per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012 già allegata sub lett. B) al Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 17/12/2013, come modificata dall'articolo 2 del medesimo contratto; sono inoltre previste risorse per la differenziazione del premio individuale, ai sensi dell'articolo 69 del CCNL del 21/05/2018, spettante ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate.

Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici compensi ai sensi dell'articolo 70-bis e 70-quinquies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, sono individuate le tipologie di cui agli articoli 27 e 28 del CCD 2019 - 2021.

L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, confermato anche per l'anno 2020 in esame, è conseguente all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), il quale prevede la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 06/07/2020, concernente il Piano della performance 2020 – 2022.

Il Piano della performance individua gli indirizzi di medio periodo per l'azione amministrativa e definisce annualmente gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alle strutture organizzative regionali.

L'attuazione del suddetto Piano costituisce obiettivo strategico primario per le strutture regionali.

Il Piano si compone di tre parti; dopo una prima parte nella quale vengono presentate le funzioni, l'organizzazione amministrativa, le risorse umane e finanziarie a disposizione delle strutture, vengono introdotte, adeguatamente specificate, la performance organizzativa, più rivolta alla dimensione strategica e la performance individuale, rivolta al raggiungimento dei risultati degli obiettivi specifici.

## **RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA**

### **1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 è complessivamente pari a Euro 160.683,64, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

#### **1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse decentrate di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL del 21/05/2018 sono complessivamente pari a Euro 172.219,42.

##### **- Risorse storiche consolidate**

Le risorse storiche consolidate di cui all'articolo 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 sono pari a Euro 158.995,50.

**- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

incremento Euro 83,20 personale al 31/12/2015 (art. 67, comma 2, lett. a)	Euro	2.496,00
differenziale posizioni economiche (art. 67, comma 2, lett. b)	Euro	1.188,07
incremento dotazione organica (art. 67, comma 5, lett. a)	Euro	9.539,85

**- Altri incrementi con carattere di certezze e stabilità**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### **1.2 – Sezione II – Risorse variabili**

Le risorse di cui all'articolo 67, comma 3, del CCNL del 21/05/2018 sono pari a Euro 9.312,60. Sono costituite dagli importi una tantum che derivano da:

- risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario (articolo 67, comma 3, lettera e)	Euro	2.574,70
- risorse servizi aggiuntivi – Centrale unica di risposta (articolo 67, comma 3, lettera c)	Euro	6.737,90

### **1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo**

Le risorse del fondo per l'anno 2020 sono state decurtate di complessivi Euro 20.848,18, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, corrispondente all'importo eccedente il fondo dell'anno 2016 al netto delle risorse non soggette al vincolo.

### **1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari ad Euro 151.371,24;
- totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2), pari a Euro 9.312,60;
- Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad Euro 160.683,84.

### **1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo, come formalmente concordata in sede di contratto integrativo del 31/12/2020, è dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

Nell'utilizzo del Fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere di generalità o con natura fissa e ricorrente.

Le risorse del fondo sono state incrementate di Euro 2.577,99, corrispondenti alle somme residue non utilizzate nell'anno precedente.

## **2.1– Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 34.200,00 e sono destinate a finanziare l'indennità di comparto e le progressioni economiche orizzontali.

## **2.2– Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 129.061,83 e sono destinate alla remunerazione dei seguenti istituti contrattuali:

- performance organizzativa	Euro	43.700,00
- performance individuale	Euro	51.300,00
- differenziazione del premio individuale	Euro	2.850,00
- indennità condizioni di lavoro	Euro	1.000,00
- compensi specifiche responsabilità	Euro	26.250,00
- risorse destinate a eventuali compensazioni di istituti premiali risultati incapienti ed alla performance individuale	Euro	3.961,83

## **2.3 – Sezione III – Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 34.200,00;
- totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad Euro 129.061,83;
- totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti) pari a Euro 163.261,83.

## 2.5– Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## 2.6– Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili, pari a Euro 151.371,24, vengono impiegate per Euro 34.200,00 per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 17/12/2013;
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): il Fondo oggetto di certificazione non prevede nuove progressioni orizzontali per l'anno 2020.

## 3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Le risorse del Fondo 2020, al netto delle somme non soggette al vincolo, non sono superiori a quelle del Fondo certificato nell'anno 2016 e 2019, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale e delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

	Fondo 2016	Fondo 2019	Fondo 2020
Risorse fisse	158.995,50	162.679,57	172.219,42
Risorse variabili	1.664,18	4.185,87	9.312,60
Riduzione per supero vincolo fondo 2016	-	-	-20.848,18
Totale Fondo	160.659,68	166.865,44	160.683,84
Risorse posizioni organizzative	-	-	11.308,33
Somme non soggette al vincolo	- 1.664,18	- 7.869,94	- 12.996,67
Totale fondo soggetto al vincolo	158.995,50	158.995,50	158.995,50
Destinazioni non contrattate	24.420,95	36.950,00	32.200,00
Destinazioni contrattate	136.238,73	131.952,49	129.061,83
Destinazioni da regolare	-	-	-
Totale destinazioni	160.659,68	168.902,49	163.261,83



#### **4 – Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**4.1– Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.**

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente modulo II.

**4.2– Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato**

Dall’utilizzo del Fondo relativo all’anno precedente sono risultate economie da riportare tra le risorse da utilizzare nel corrente anno pari a Euro 2.577,99, come sotto specificato:

<b>ARS</b>	<b>FONDO 2019</b>	<b>SPESA 2019</b>	<b>DIFFERENZA</b>
performance organizzativa e individuale	102.902,49	102.888,76	13,73
differenziazione del premio individuale	1.800,00	1.800,00	-
indennità condizioni di lavoro	1.000,00	191,67	808,33
compensi specifiche responsabilità cat D	18.000,00	17.999,99	0,01
compensi per specifiche responsabilità - indennità varie	8.250,00	7.860,00	390,00
progressione economica orizzontale	21.850,00	21.656,94	193,06
indennità di comparto	15.100,00	13.927,14	1.172,86
<b>risparmi per fondo 2020</b>	<b>168.902,49</b>	<b>166.324,50</b>	<b>2.577,99</b>

**4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il Fondo per le risorse decentrate del personale dell’Agenzia regionale sanitaria per l’anno 2020 è stato quantificato in Euro 160.683,64.

Essendo il fondo relativo all’anno 2020, sono già stati impegnati e liquidati complessivamente Euro 54.532,00, oltre agli oneri riflessi.

Restano da liquidare Euro 106.151,84, oltre ai relativi oneri riflessi pari a Euro 34.287,00, per un totale complessivo di Euro 140.438,84, che trova copertura a carico del bilancio dell’Agenzia Regionale Sanitaria, nell’ambito della disponibilità di cui al “Contributo all’agenzia sanitaria nelle spese di gestione – anno 2020”.

Ancona, li 31 dicembre 2020

Il presidente della delegazione trattante  
(Dott. Rodolfo Pasquini)